



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE**

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. _____ del _____

in vigore dal _____

INDICE

<u>ART.1</u>	TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
<u>ART.2</u>	ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE
<u>ART.3</u>	MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
<u>ART.4</u>	VENDITE A DOMICILIO
<u>ART.5</u>	OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE
<u>ART.6</u>	ORARI DI VENDITA
<u>ART.7</u>	PRODUTTORI AGRICOLI
<u>ART.8</u>	SANZIONI
<u>ART.9</u>	APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI
<u>ART.10</u>	ENTRATA IN VIGORE

ART.1

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.28 del D.Lgs. 31/03/1998 N.114 e dell'art.3 della L.R. 25/06/1999 N.12, disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree non espressamente interdette in base ai successivi articoli del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, disciplinato dal D.Lgs. N.114/98 e dalla L.R. N.12/99, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, può essere svolto nel Comune di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA da operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
 - a) in qualunque Comune della Regione Emilia Romagna, ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art.28 del D.Lgs. N.114/98;
 - b) in qualunque Comune del territorio nazionale, ai sensi della lettera b) del 1° comma dell'art.28 del D.Lgs. N.114/98.
4. E' fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, rilasciate da un Paese appartenente all'Unione Europea.
5. Ai fini del presente Regolamento, in base a quanto previsto dall'art.27 del D.Lgs. N.114/98, si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

ART.2

ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - a) nel Centro Storico, così come individuato negli strumenti urbanistici vigenti, salvo espressa motivata deroga adottata con le modalità previste al successivo comma 2° in occasione di particolari manifestazioni a carattere ricreativo, turistico, culturale, sociale e del tempo libero;
 - b) durante lo svolgimento di mercati, fiere, fiere straordinarie nel raggio di mt. 500 rispetto all'area destinata allo svolgimento di tali manifestazioni;
 - c) nelle autostrade;
 - d) nelle strade extraurbane principali;
 - e) nelle strade extraurbane secondarie;
 - f) nelle strade urbane di scorrimento;
 - g) nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali, come espressamente individuate con apposito provvedimento ai sensi del successivo comma secondo.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al precedente comma, la Giunta Comunale individua le aree del territorio comunale in cui vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nelle ipotesi di cui all'art.28 del D.Lgs. N.114/98 e all'art.3 della L.R. N.12/99, al fine dell'adozione del relativo provvedimento da parte del Dirigente competente.
3. Nelle aree ove di norma è consentito l'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale, igienico-sanitaria e di occupazione temporanea di suolo pubblico.

4. Presso l'Ufficio Comunale competente è depositata una mappa del territorio comunale, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART.3

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.3 comma 4° lettera a) della L.R. N.12/99, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore.
2. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto, ad eccezione di audiovisivi o "battitori" purchè non arrechino disturbo alla pubblica quiete e rispettino le vigenti disposizioni in materia.
3. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo alla pubblica quiete e rispetti le vigenti disposizioni in materia.
4. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
5. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

ART.4

VENDITE A DOMICILIO.

1. La vendita a domicilio del consumatore, nonchè nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

ART.5

OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE.

1. Ai sensi dell'art.5 comma 1° della L.R. N.12/99 è fatto obbligo all'operatore di esibire l'autorizzazione di cui all'art.28 del D.Lgs. N.114/98 e all'art.3 della L.R. stessa, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. I contravventori all'obbligo di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione amministrativa prevista al successivo art.8 comma 2°.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti l'operatore che non risulti in grado di esibire l'autorizzazione alla richiesta dell'organo di vigilanza, è invitato dallo stesso all'atto della contestazione della violazione a produrre il documento suddetto, entro 5 (cinque) giorni, presso la sede dell'organo di vigilanza stesso.

4. Qualora l'operatore non ottemperi all'invito di cui al comma precedente, l'organo di vigilanza, compiuti gli opportuni accertamenti, procederà, qualora ne ricorrano gli estremi, ai sensi del successivo art.8 comma 1°.

ART.6

ORARI DI VENDITA.

1. Ai sensi dell'art.28 comma 12° del D.Lgs. N.114/98, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
 - a) degli indirizzi regionali di cui al punto 3) della Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999 N.1368;
 - b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa ed i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

ART.7

PRODUTTORI AGRICOLI.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.Lgs. N.114/98 le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante, ivi comprese le soste e gli orari di vendita, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali intendano esercitare su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001.

ART.8

SANZIONI.

1. Qualora la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, in base a quanto disposto dall'art.29 del D.Lgs. N.114/98, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art.28 commi 9° e 10° del D.Lgs. N.114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,28 a € 15493,71 e con la confisca delle attrezzature e delle merci;
 - b) chiunque violi le limitazioni e i divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti dal presente Regolamento in base a quanto previsto dall'art.28 del D.Lgs. N.114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74, fatta eccezione a quanto stabilito al successivo 2° comma;
 - c) in caso di particolare gravità o recidiva l'organo comunale competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni; la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. Ad ogni violazione del presente regolamento non prevista da altre norme di legge e regolamento è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. Per le violazioni di cui ai commi precedenti si applicano le procedure di cui alla Legge N.689/81 e successive modificazioni; l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo; alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

ART.9

APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI.

- I. In ipotesi non previste dal presente Regolamento, ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante si applicano le disposizioni stabilite dal D.Lgs. N.114/98, dalla L.R. N.12/99 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale N.1368/99.

ART.10

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.